



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Franco De Stefano - Presidente

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott. Augusto Tatangelo - Consigliere

dott. Raffaele Rossi - Consigliere

dott. Giovanni Fanticini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: assicurazione contro gli infortuni - decorrenza della prescrizione - dal consolidamento dei postumi - emendabilità dei postumi con appositi interventi - rilevanza - esclusione.

ORDINANZA

sul ricorso n. 1956/22 proposto da:

-) [REDACTED] domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

-) [REDACTED] S.A. - [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari 11 novembre 2021 n. 1177;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED], all'epoca dei fatti studente dell'Istituto Tecnico Commerciale di [REDACTED], il 14.11.2009 si ferì ad una mano, rimasta "impigliata" (così l'atto di citazione) in una porta.

L'istituto scolastico frequentato da [REDACTED] aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti.

Invocando tale polizza, [REDACTED] nel 2012 convenne dinanzi al Giudice di pace di [REDACTED] la società assicuratrice [REDACTED], chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.





2. Il Giudice di pace di [REDACTED] accolse la domanda con sentenza n. 3.12.2013 n. 37.

La sentenza fu appellata dalla [REDACTED].

3. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza 11.11.2021 n. 1177 accolse il gravame e rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

Il Tribunale ritenne che:

- a) [REDACTED] guarì dalle lesioni il 2.1.2010;
- b) da tale data iniziò a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*);
- c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012, e quindi dopo lo spirare del termine;
- d) irrilevante era la circostanza che il 1°.10.2011 [REDACTED] si sottopose ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell'intervento fu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su tre motivi.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo [REDACTED] prospetta il vizio di "omesso esame di atti e fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti".

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale ha individuato l'*exordium praescriptionis* nella data del 2.1.2010. Si deduce che il Tribunale non ha attentamente esaminato la documentazione clinica in atti, ovvero l'ha fraintesa; che non avrebbe rettamente interpretato il lessico specialistico della medicina clinica.





1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Lo stabilire infatti se e quando una lesione personale sia guarita lasciando postumi permanenti, così come lo stabilire se tali circostanze siano dimostrate dalle prove documentali raccolte, costituiscono altrettanti accertamenti riservati al giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è prospettata la violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c.. Sostiene il ricorrente che, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell'infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui [REDACTED] si sottopose il 1°.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuto considerare *"meri postumi non permanenti e non immutabili"*.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente. La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la *ratio* dell'istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto.

2.2. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:

"Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno





del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento”.

3. Il terzo motivo.

Col terzo motivo è prospettata la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c.; dell’art. 2952 c.c. e dell’art. 111 Cost..

Vi si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché “incomprensibile”.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza è di cristallina chiarezza: il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere da gennaio 2010, perché fu allora che l’infortunato guarì, e il successivo intervento correttivo non poteva spostare in avanti *l’exordium praescriptionis*.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

4. Per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a





quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto;

(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi di [REDACTED]

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 marzo 2025.

Il Presidente
(*Franco De Stefano*)

